



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO**

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Renato Bricchetti

Presidente

Dott. Mirco Lombardi

Giudice

Dott. Dario Colasanti

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

n.° 54/13 Sent.

n.° 52/13 Fall.

n.° 87/13 I.F.

n.° 600 Cron.

n.° 54/S Rep.

n.° _____ F. N.

SENTENZA

sul ricorso per la dichiarazione di fallimento, presentato in proprio in data 10.6.2013 da:

Grattarola srl, con sede legale in Cortenova (LC), via Provinciale n. 3 (C.F. 03136560137), in persona del legale rappresentante dott. Pierantonio Valsecchi, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caffi e dall'avv. Riccardo Spreafico, presso il cui studio, sito in Lecco via Roma n. 28, è elettivamente domiciliata;

oooooooo

Preliminarmente dato atto che con separato provvedimento emesso in data odierna questo Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F., presentata in data 21.12.2012, dalla Grattarola s.r.l.;

letta l'istanza di fallimento;

esaminata la documentazione in atti;

convocato per l'udienza del 3.7.2013 il legale rappresentante della società, in cui è comparso il dott. Pierantonio Valsecchi che ha prodotto una lettera di intenti della newco Grattarola Woodesign s.r.l. attestante la disponibilità a stipulare un contratto d'affitto d'azienda al fine di conservarne l'avviamento fino all'espletamento della procedura competitiva di affitto e/o di cessione;

udito il Giudice Relatore;

premesso riguardo alle questioni processuali che:

- la società istante ha sede in Cortenova (Lecco), sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 9 L.F.;
- sussiste la legittimazione attiva dell'istante, in quanto amministratore unico della società;
- che è stata prodotta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14 L.F.;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. per le seguenti ragioni:

- innanzitutto ricorre il requisito di cui al 1° comma poiché il debitore svolge attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti da cui emerge che, a seguito della costituzione con atto del 10.7.2008, è stata intrapresa attività imprenditoriale avente ad oggetto la progettazione, produzione ed il commercio di mobili;
- inoltre non sussistono i presupposti per l'esenzione dal fallimento ex art. 1 comma 2° L.F. come emerge senza dubbio dalla consultazione dei bilanci prodotti;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza, come ammesso nel ricorso, per le seguenti ragioni:

- l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni in tempi ragionevoli è dimostrata dall'esposizione debitoria ammontante ad euro 12.082.067,00 (bilancio 2012), dalla mancanza di cespiti patrimoniali di valore capiente, nonché dall'assenza di prospettive di ripianare il passivo con i proventi della prosecuzione dell'attività aziendale, come dimostrato dall'andamento dell'azienda negli ultimi anni ed anche negli ultimi mesi (vedi relazioni del CTU nel parallelo procedimento di concordato preventivo);
- in particolare lo stato di insolvenza sussisteva sin dal momento della presentazione della domanda concordataria, in cui già erano presenti le situazioni sopra menzionate;

rilevato che è superata la soglia di procedibilità ex art. 15 u.c. L.F. in quanto l'ammontare dei debiti esigibili esposta a bilancio supera senza dubbio il limite dei 30.000,00 Euro;

ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 104 L.F. per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa per le seguenti ragioni:

- sussiste il requisito del "grave danno" in caso di interruzione dell'attività in quanto, tenuto conto del settore di mercato in cui opera la società istante, la pur momentanea interruzione potrebbe pregiudicare l'avviamento aziendale ed esporre la società ad azioni di risarcimento per l'inadempimento dei contratti in corso, così da pregiudicare la cessione dell'azienda e rendere necessaria la liquidazione dei singoli

cespiti a prezzo decisamente più basso, come illustrato nel ricorso sulla base della perizia di parte e sostanzialmente confermato dal CTU nell'ambito della procedura concordataria;

- inoltre allo stato non sussiste il rischio di pregiudizio per i creditori, in quanto dai risultati conseguiti dalla società negli ultimi mesi, monitorati nella procedura concordataria anche grazie all'apporto di un CTU, le perdite sono state limitate e nei prossimi mesi si prospetta un sostanziale equilibrio;

ritenuto tuttavia che, al fine di contenere i rischi della gestione durante il periodo fallimentare, tenuto conto della disponibilità della Grattarola Woodesign srl ad affittare temporaneamente l'azienda fino al momento della procedura competitiva, sia opportuno limitare l'esercizio provvisorio all'adempimento degli ordinativi in corso (stimabile in circa due mesi), così da non interrompere la produzione ed i rapporti con i clienti e consentire alla newco di presentare una proposta formale;

considerato infine che la presente pronuncia consegue al rigetto della domanda di ammissione al procedimento di concordato preventivo, dovendosi pertanto ritenere esistente la consecuzione necessaria fra le procedure senza soluzione di continuità, a far data dalla presentazione della domanda di concordato preventivo;

visti gli artt. 1 e ss. della Legge Fallimentare;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

il fallimento della società **Grattarola srl**, con sede legale in Cortenova (LC), via Provinciale n. 3 (C.F. 03136560137);

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e curatore il dott. Filippo Radaelli con studio in Lecco alla via Belfiore n. 31/D;

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

IL CASO.it
FISSA

tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della legge n. 742 del 1969, **per il giorno 19.12.2013, ore 9.15**, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 2°, stanza n. 210), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

l'esercizio provvisorio dell'impresa, limitatamente all'adempimento ai contratti in corso;

DISPONE

- che il Curatore, dopo due mesi, convochi il comitato dei creditori così da informarlo sull'andamento della gestione ed acquisirne le determinazioni circa l'opportunità di continuare l'esercizio;
- che il Curatore informi senza indugio il giudice delegato di circostanze sopravvenute che possano incidere sulla prosecuzione dell'attività;
- che alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio il Curatore presenti il rendiconto dell'attività, depositandolo in cancelleria;

ORDINA


che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 3.7.2013.

Il Giudice rel.
dr. Dario Colasanti



Il Presidente
dr. Renato Bricchetti



TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

oggi 09 LUG. 2013



IL CANCELLIERE


IL CASO.it